



Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

1. L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e

¹ Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell'allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest'ultima corrisponde alla somma:

- d. degli utili determinanti delle persone giuridiche;
- e. *abrogata*

Sezione 5 (art. 15 e 16)

Abrogata

Sezione 6 (art. 17–20)

Abrogata

RS

¹ **RS 613.21**

Titolo prima dell'art. 20

Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche compreso l'utile da brevetti

Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica

¹ Il calcolo dell'utile determinante di una persona giuridica si basa sull'utile netto imponibile conformemente all'articolo 58 LIFD², dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD.

² Gli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) sono ponderati con il fattore zeta 2 e addizionati agli utili ordinari.

³ Se la somma degli utili di cui al capoverso 2 è superiore al 30 per cento dell'utile ridotto secondo il capoverso 1, l'utile determinante di una persona giuridica corrisponde a questa somma moltiplicata per il fattore zeta 1. In caso contrario, corrisponde al 30 per cento dell'utile ridotto moltiplicato per il fattore zeta 1.

⁴ Se il risultato del calcolo è negativo, l'utile determinante è uguale a zero.

Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2

¹ Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell'utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale del reddito e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il calcolo è fissato nell'allegato 6a.

² Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24b LAID⁴. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell'ultimo anno di calcolo disponibile. Il calcolo è fissato nell'allegato 6a.

Art. 20c Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell'allegato 6a. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche imponibili in detto Cantone.

Sezione 1 (art. 51–54)

Abrogata

² RS 642.11
³ RS 642.14
⁴ RS 642.14

Art. 55

Abrogato

Art. 56 cpv. 1–3

Abrogati

Sezione 3 (art. 57)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 57a

Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 57a Calcolo del potenziale di risorse

Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni delle sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a.

Art. 57b Continuazione dell'applicazione dei fattori beta

¹ Per gli anni di calcolo 2020–2024 alla parte dell'utile secondo l'articolo 17 lettera b, nella versione valida al 31 dicembre 2025, realizzato dalle società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale si applicano i fattori beta conformemente all'articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024.

² Gli utili che a seguito della riduzione dell'entità secondo l'articolo 23a capoverso 1 LPFC non sono più ponderati con i fattori beta sono moltiplicati per il fattore zeta 1 o zeta 2 conformemente all'articolo 20a.

³ Se l'utile determinante calcolato conformemente ai capoversi 1 e 2 è inferiore al 30 per cento dell'utile ridotto secondo l'articolo 20a capoverso 1 moltiplicato per il fattore zeta 1, è utilizzato come utile determinante il risultato di questa moltiplicazione.

⁴ I fattori beta dell'anno di riferimento 2020 sono fissati nell'allegato 6a.

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell'applicazione dei fattori beta

¹ I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui si continua ad applicare i fattori beta di cui all'articolo 57b.

² Per quanto riguarda gli utili di queste persone giuridiche, il calcolo della parte dell'utile secondo l'articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.

³ In caso di fusione tra una persona giuridica e una persona giuridica senza statuto fiscale speciale, la ponderazione secondo l'articolo 57b è considerata in misura proporzionale. In caso di scissione sono ponderati secondo l'articolo 57b gli utili di entrambe le società.

Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2

¹ Se per il calcolo del fattore zeta 1 secondo l'articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, vengono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili.

² Per gli anni di calcolo 2020–2024 i fattori zeta 1 e zeta 2 ammontano, rispettivamente:

- a. al 25–35 per cento;
- b. al ... per cento.

Titolo prima dell'art. 57e

Sezione 3b: Contributi complementari

Art. 57e Base di calcolo

¹ I contributi complementari secondo l'articolo 23a capoverso 3 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell'anno di riferimento 2023 sommati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento.

² I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni che ricevono versamenti abbiano lo stesso gettito fiscale standardizzato dopo la perequazione.

Art. 57f Considerazione dei contributi complementari

I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l'articolo 4 LPFC.

II

¹ Gli allegati 5 e 6 sono abrogati.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6a secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² Gli articoli 57a–57c e l’abrogazione degli articoli 51–53, 55, 56 capoversi 1–3 e 57 entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

³ Le sezioni 5 e 6 e gli allegati 5 e 6 sono abrogati il 31 dicembre 2025.

xx xxxxx 201x

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Xx Xx

Il cancelliere della Confederazione, Xx Xx

Allegato 6a
(art. 20b e 20c)

Utili determinanti delle persone giuridiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti all'imposizione ordinaria, ponderati con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all'imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi ulteriormente con il fattore zeta 2.

- MG_K Utili determinanti del Cantone k
- ME_{CH} Redditi e sostanza determinante in totale
- ζ_1 Rapporto tra sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e sfruttamento fiscale del reddito e della sostanza delle persone fisiche
- ζ_2 Quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario)
- ZK_K Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k
- ZK_{CH} Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale
- $T_{g,CH}$ Entrate dell'imposta sull'utile dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote dei Cantoni all'imposta federale diretta)
- $T_{e,CH}$ Entrate dell'imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote dei Cantoni all'imposta federale diretta)
- BG_K Utili rientranti nel patent box del Cantone k
- BG_{CH} Utili rientranti nel patent box in totale
- OG_{CH} Utili ordinari in totale
- ω_k Riduzione nel calcolo dell'utile imponibile secondo l'art. 24a LAID⁵ del Cantone k

2. Calcolo dei fattori zeta

Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone si calcolano moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1:

$$MG_K = \zeta_1 \cdot ZK_K$$

Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale del reddito e della sostanza delle persone fisiche:

$$\zeta_1 = \frac{\frac{T_{g,CH}}{ZK_{CH}}}{\frac{T_{e,CH}}{ME_{CH}}}$$

Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche risulta dalla somma degli utili rientranti nel patent box ponderati e degli altri utili:

$$ZK_{CH} = \zeta_2 \cdot BG_{CH} + OG_{CH}$$

Il fattore zeta 2 è calcolato annualmente sulla base dello sfruttamento fiscale medio degli utili rientranti nel patent box nell'ultimo anno di calcolo disponibile:

$$\zeta_2 = \frac{\sum_{k=1}^{26} ((1 - \omega_k) \cdot BG_k)}{BG_{CH}}$$

3. Fattori zeta per l'anno di riferimento 2024

ζ_1	--
ζ_2	--

4. Fattori beta per l'anno di riferimento 2020

	Fattore di base β^*	Fattore di supplemento	Fattore β
Società holding
Società di domicilio
Società miste

5. Valori cantonali per l'anno di riferimento 2024

...

Consultazione

Consultazione